



COMUNE DI SERDIANA

Provincia di Cagliari

Via Mons. Saba, 10 - Tel. 070/7441201 - Fax 070/743233

<http://comune.serdiana.ca.it>

E-mail: ragioneria2@comune.serdiana.ca.it

C.F.: 80002650929 - P. IVA: 01320970922

AVVISO PUBBLICO PER NOMINA REVISORE UNICO DEI CONTI DEL COMUNE DI SERDIANA PER IL TRIENNIO 2015/2018

IL RESPONSABILE SETTORE FINANZIARIO

PREMESSO CHE :

- Alla data del 09.03.2015 scade l'incarico del revisore dei conti conferito con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 09.03.2015;
- Che la nuova procedura di nomina del revisore dei conti, ai sensi dell'art 16, comma 25 del D.lgs. 138/2011 convertito con legge n. 148/2011, non è ancora operativa;
- Che con Circolare del Ministero dell'Interno n. 7/FL del 05 aprile 2012 viene stabilito che, nelle more dell'avvio effettivo del nuovo procedimento che sarà reso noto mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, " gli organi di revisione in scadenza proseguono la loro attività per 45 giorni con l'istituto della prorogatio e allo scadere di tale periodo, continuano ad essere nominati con le modalità previste dall'art 234 e ss. Del D.lgs. 267/2000";
- La Regione Sardegna con Legge n. 24 del 17/12/2014 entrata in vigore il 21.12.2012, all'art 1 testualmente recita : " Nelle more di una riforma organica della materia gli enti locali della Sardegna, per sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, si continuano ad applicare le disposizioni previgenti all'art 16 , comma 25 del decreto legge 13 agosto 2011 n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011 n. 148";
- La regione Sardegna, con successiva legge n. 3 del 08.02.2013, all'art 3 comma 3 testualmente recita " All'art 1 della legge regionale 17 dicembre 2012 n. 24 sono soppresse le parole " sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge";

DATO ATTO che nelle more dell'adeguamento normativo , occorre procedere all'espletamento della procedura di nomina del revisore dei Conti sulla base della normativa previgente e precisamente dell'art.234 e seguenti del D.lgs., non potendo mantenere vacante il posto del revisore contabile e dovendo provvedervi entro 45 giorni dalla data di scadenza dell'incarico.

VISTI:

- Il D.M. 25 settembre 1997 N. 475 “Regolamento recante norme per la determinazione dei limiti massimi del compenso spettante ai revisori degli Enti Locali”.
- Il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 “Testo Unico delle Leggi sull’Ordinamento degli Enti Locali” (artt. 234-241) ed in particolare l’art. 234, comma 3, così come modificato dal comma 732, art. 1 della Legge 27 dicembre 2006, n. 296 il quale recita testualmente. “Nei comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, nelle unioni dei comuni e nelle comunità montane la Revisione economico finanziaria è affidata ad un solo Revisore eletto dal Consiglio Comunale dell’unione dei comuni o dall’Assemblea della comunità montana a maggioranza assoluta dei membri e scelto tra i soggetti di cui al comma 2”.
- Il D.M. 31 ottobre 2001 “Determinazione dei limiti del compenso base annuo lordo spettante ai componenti degli organi di revisione economico –finanziaria negli Enti Locali”
- Il D.M. 20 maggio 2005 “Aggiornamento dei limiti massimi del compenso spettante ai Revisori dei conti degli Enti Locali”.
- Lo Statuto Comunale e il Regolamento di Contabilità.

RENDE NOTO CHE

Il Consiglio Comunale procederà al rinnovo dell’organo di Revisione contabile per il periodo 2015–2018. L’organo di Revisione contabile è composto da un solo membro e sarà scelto tra gli iscritti all’Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali dei Conti. Il Revisore dura in carica tre anni decorrenti dalla data di esecutività della deliberazione dell’elezione a cura del Consiglio Comunale La durata dell’incarico, le cause di cessazione, di incompatibilità ed ineleggibilità, il funzionamento, i limiti all’affidamento di incarichi, le funzioni, le responsabilità dei Revisori sono stabiliti agli artt. 234-240 del D.Lgs. n. 267/2000 s.m.i., TUEL.

PRESO ATTO , inoltre, che il comma 25, dell'articolo 16, del decreto legge n. 138/2011, convertito in legge 14 settembre, n. 148 , stabilisce quanto segue: "A decorrere dal primo rinnovo dell’organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto, i revisori dei conti degli enti locali sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel Registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili. Con decreto del Ministro dell’interno, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti criteri per l’inserimento degli interessati nell’elenco di cui al primo periodo, nel rispetto dei seguenti principi: a) rapporto proporzionale tra anzianità di iscrizione negli albi e registri di cui al presente comma e popolazione di ciascun comune; b) previsione della necessità, ai fini dell’iscrizione nell’elenco di cui al presente comma, di aver in precedenza avanzato richiesta di svolgere la funzione nell’organo di revisione degli enti locali; c) possesso di specifica qualificazione professionale in materia di contabilità pubblica e gestione economica e finanziaria degli enti pubblici territoriali".

CONSIDERATO che il nuovo sistema di nomina è indiscutibilmente subordinato all'approvazione del decreto attuativo e la conseguente formazione dell'elenco regionale e che in attesa di tale decreto si procede alla nomina come stabilito dal D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

ATTESO che il collegio di revisione è organo essenziale dell'Ente, e che non può pertanto differirsi la relativa nomina, tanto più che, allo stato, non sono ipotizzabili i tempi necessari all'entrata in vigore del nuovo regime.

CONSIDERATO altresì che:

- con il D.Lgs. 28.06.2005 n.139, è stato istituito, a decorrere dal 1 gennaio 2008, l'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;
- l'art. 76 del sopra citato D.Lgs. 139/2005 ha abrogato il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1067 (recante l'ordinamento della professione di dottore commercialista) e il D.P.R. 27 ottobre 1953, n. 1068 (ordinamento della professione di ragioniere);
- l'art. 78 ha disposto che, a decorrere dal 1 gennaio 2008, i richiami agli "iscritti negli albi dei dottori commercialisti" o ai "dottori commercialisti", nonché i richiami agli "iscritti negli albi dei ragionieri e periti commerciali" o ai "ragionieri e periti commerciali" contenuti nelle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del citato decreto, si intendono riferiti agli iscritti nella sezione A ("Commercialisti") dell'Albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

PRESO ATTO che il compenso base annuo spettante al Revisore unico contabile verrà stabilito dal Consiglio Comunale nella delibera di nomina, ai sensi dell'art. 241 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 s.m.i., TUEL.

INVITA

Gli interessati a ricoprire l'incarico di Revisore del Comune di Serdiana in possesso dei requisiti richiesti, a presentare domanda, redatta in carta semplice e debitamente sottoscritta, entro e non oltre le ore 12,00 del giorno 2 Marzo 2015 che dovrà pervenire a mano, per posta a mezzo raccomandata R.R., direttamente all'Ufficio Protocollo del Comune di Serdiana – Via M. Saba n. 10 oppure mediante posta elettronica certificata all'indirizzo comune.serdiana@pec.it. L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni del presente avviso, rimanendo ad esclusivo rischio del mittente il recapito della domanda nel termine sopra indicato. Sul plico ovvero nell'oggetto della mail dovrà essere posta la dicitura “ **Selezione per la nomina del Revisore Unico triennio 2015-2018.**”

La domanda dovrà essere indirizzata al Servizio Finanziario Rag. Sara Callai responsabile del procedimento, il quale dovrà procedere all'istruttoria per la valutazione del Consiglio Comunale. I requisiti per legge stabiliti dovranno essere posseduti alla data di presentazione della domanda. L'inoltro della domanda di partecipazione deve intendersi quale accettazione delle condizioni contenute nel presente avviso. Si dà atto che la nomina potrebbe decadere al momento dell'entrata in vigore dell'atteso decreto di applicazione della nuova disciplina di individuazione (introdotta dal comma 11°, dell'articolo 16, del decreto legge n. 13 agosto 2011, n.138), e ciò senza alcuna forma di indennizzo o risarcimento qualora la fattispecie della decadenza venga espressamente prevista dal suddetto decreto applicativo o il comune sia obbligato a ripetere la

procedura di nomina; la decadenza avrà decorrenza a partire dalla nuova nomina, qualora questa risulti necessaria e ciò per non lasciare vuoti di reggenza dell'incarico.

La domanda dovrà essere corredata :

1) Curriculum vitae formato europeo con l'autorizzazione all'utilizzo dei dati di cui al D.lgs. n.196/2003

2) Copia documento d'identità personale

3) Certificazione iscrizione in uno degli ordini sopramenzionati o dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000.

4) Dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 s.m.i. dalla quale risulti:

a - i dati anagrafici del richiedente;

b - la certificazione di iscrizione in uno degli ordini sopra menzionati;

c - che per il richiedente non sussistono ipotesi di ineleggibilità ed incompatibilità o altre cause ostative alla nomina o conflitti di interesse;

d - il rispetto dei limiti di assunzione di incarichi di cui all'art. 238 del TUEL;

e - l'elenco degli Enti Locali presso i quali, eventualmente, svolge la funzione di Revisore dei conti;

f - la dichiarazione di accettazione della carica, in caso di nomina;

g - l'autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196;

h - la dichiarazione di accettazione della clausola di eventuale decadenza da inserirsi obbligatoriamente, a pena di esclusione, nella domanda di nomina (D.L. 138/2011).

La mancanza anche di un solo dei documenti richiesti determinerà l'esclusione dalla selezione.

L'incarico avrà la durata di 36 mesi decorrenti dalla data di affidamento con delibera consiliare.

Non si terrà conto di eventuali istanze pervenute prima della data di pubblicazione del presente avviso e saranno escluse le domande pervenute oltre il termine previsto. Il presente avviso pubblico è consultabile presso l'Albo Pretorio dell'Ente on line, sul sito Internet del Comune di Serdiana : www.comune.serdiana.ca.it e viene inviato per idonea conoscenza e con richiesta di diffusione all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili della Provincia di Cagliari.

Ai sensi dell'art.196 /2003 si informa che i dati forniti saranno trattati dall'Amministrazione unicamente per le finalità connesse al procedimento di nomina dei revisori dei conti e tutti gli adempimenti conseguenti.

L'ente si riserva , ai sensi dell'art 16 comma 25 del D.L 138/2011 convertito in legge 148/2011, di conformarsi alle previsioni normative qualora fossero e menate le relative disposizioni attuative .

In tal caso la procedura conseguente al presente avviso no avrà efficacia e le domande pervenute non verranno prese in considerazione .

L'elenco dei candidati ammessi e di quelli esclusi, approvato con apposita determinazione da assumere entro il termine di 5 giorni successivi alla scadenza dell'avviso, verrà pubblicato all'albo pretorio dell'ente Ai soggetti esclusi verrà inviata apposita comunicazione . L'elenco delle candidature ammesse sarà allegato alla proposta di deliberazione del Consiglio Comunale che provvederà alla nomina dell'Organo di Revisione economico- finanziaria.

Serdiana 23 Febbraio 2015

IL RESPONSABILE DEL SETTORE FINANZIARIO

D.ssa Valeria Atzeni